

LA GIURISPRUDENZA SUL CONTRATTO MONOFIRMA TRA RIMODULAZIONE DEL REQUISITO DI FORMA E CONFIGURAZIONE DI UN PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE “ATIPICO”

di FILIPPO MAISTO

Professore ordinario dell'Università della Calabria

Avvocato del Foro di Napoli

SOMMARIO: 1. Le ragioni per cui il rilievo della carenza di sottoscrizione delle parti consente di sollevare la qualifica della mancanza di forma scritta essenziale con conseguenziale statuizione della nullità del contratto. – 2. L'impianto valutativo dispiegato dalla pronuncia delle Sezioni Unite concernente il contratto-quadro d'intermediazione finanziaria attestato in documento monofirma. – 3. Riflessi sistematici. Dipendenza dell'esatta consistenza del requisito di forma del contratto dalla sua funzione pratico-economica. – 4. *Segue*. Quel che la Cassazione non dice (ma lascia supporre): configurazione di un procedimento “atipico” di formazione del contratto.

1. La forma nel suo significato metaforico di esteriorità indica un requisito concernente la “visibilità” esterna del contratto. La nozione della forma come requisito essenziale del contratto è la sintesi verbale di un apparato decisorio, secondo il quale il rilievo della mancanza di forma è preordinato a concepire la valenza della soluzione della nullità del contratto. Peculiare caratteristica di questa componente strutturale, però, si deduce dal disposto che non necessariamente la sua mancanza sia capace di motivare la statuizione della nullità del contratto (arg., *a contrario*, ex art. 1325, n. 4, c.c.): un simile concetto ordinatorio spiega l'assunto descrittivo che la forma è un'entità contigua, ma distinta rispetto alle indefettibili dichiarazioni/esteriorizzazioni della volontà¹. Come emerge chiaramente dall'art. 1350 c.c. la qualifica in questione attiene al confezionamento di un documento², il quale si sostanzia in un'entità

¹ Acquisisce, pertanto, carattere “metapositivo” la nozione, la quale identifica la forma con la dichiarazione o il comportamento concludente (così, E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, rist. corr. 2ª ed. [1950], Napoli, 1994, p. 127). Ciononostante, una simile definizione continua ad essere ripresa anche dalla trattatistica più recente (v., ad es., C.M. BIANCA, *Diritto Civile*, 3, *Il contratto*, 2ª ed., Milano, 2000, p. 273).

² Icasticamente, F. CARRESI, *Il contratto*, in *Tratt. dir. civ. comm.* Cicu e Messineo, XXI, 1, Milano, 1987, p. 373, osserva che «quando per la formazione del contratto (o per la prova della sua formazione) si richiede che le parti manifestino la loro volontà in una forma particolare, questa nel nostro ordinamento consiste nella documentazione». In senso opposto, la dottrina tradizionale tende a scindere nettamente il requisito di forma dal supporto documentale. Significativa, oltre alla posizione del Betti (v. nota precedente), è la tesi di L. CARIOTA-FERRARA, *Il negozio giuridico nel diritto privato italiano*, Napoli, 2011 [rist. anast. Napoli, 1948], p. 474 ss., il quale argomenta dal concetto esplicativo che l'insussistenza del documento in taluni casi (perdita e smarrimento) non vale a inferire la determinazione della nullità del contratto a titolo di mancanza di forma essenziale (arg. ex art. 2724, n. 3 c.c.). In vero, questi rilievi inducono, essenzialmente, a precisare che il requisito di forma attenga

sensibile adatta a far conoscere l'evento dell'estrinsecazione della volontà delle parti anche in circostanze di luogo e di tempo differenti da quelle della loro emanazione³. Una simile connotazione, infatti, da un lato, è tipicamente ricorrente nelle dichiarazioni redatte (dall'interessato o per suo conto) per iscritto, dall'altro, risulta per definizione mancante nelle dichiarazioni emesse (soltanto) oralmente.

L'uso dei segni scritti su supporto cartaceo durevole, tuttavia, non è, normalmente, in grado di dimostrare la provenienza delle dichiarazioni da soggetti determinati. Soprattutto, anche in caso di autografia e perizia calligrafica, la trascrizione delle dichiarazioni su carta non dimostra il carattere definitivo della volontà manifestata. Essendo una simile circostanza essenziale alla funzione documentale, è logico ritenere che la sottoscrizione delle parti sia una componente specifica del requisito della forma scritta (arg. ex art. 2702 c.c.)⁴. Pertanto, la mancanza della forma scritta consiste, oltre che nel rilievo dell'inesistenza di un'azione e di una materia reificatrice della volontà, anche nella circostanza che i contraenti non abbiano apposto a margine delle dichiarazioni l'indicazione autografa dei propri segni distintivi, salvo, naturalmente, che l'obiettivo del suddetto requisito non sia comunque assicurato da un fatto equipollente⁵.

Alla portata decisoria del requisito della forma è dedicato l'art. 1325, n. 4, c.c. La lettera dell'enunciato legislativo delinea il seguente impianto valutativo: constatata la mancanza di una certa documentazione espressamente indicata da una volontà eteronoma come idonea a comportare la nullità, si giustifica la decisione precettiva (di nullità) predicata da detta manifestazione di sovranità. In questo schema decisorio, la statuizione operativa della nullità presuppone chiaramente la sua prefigurazione da parte di una manifestazione di sovranità, la quale

esclusivamente al confezionamento del documento, mentre l'esistenza (*rectius* la persistenza) del documento abbia mera valenza probatoria.

³ Analoga è la definizione autorevolissimamente proposta da Betti (pur partendo dalla non condivisibile distinzione tra requisito di forma e documentazione della volontà), secondo il quale il documento «è una cosa che, formata in presenza di un fatto, è destinata a fissarne in modo permanente la rappresentazione verbale o figurativa, in modo da farlo conoscere a distanza di tempo» (E. BETTI, *o.c.*, p. 135).

⁴ Sull'inerenza della sottoscrizione alla forma della scrittura privata, cfr.: F. CARRESI, *o.c.*, p. 375; R. SACCO, *La forma*, in R. SACCO-G. DE NOVA, *Il contratto*, *, in *Tratt. dir. civ.* Sacco, Torino, 2004, p. 727 ss. In particolare, con riguardo al ruolo specifico della sottoscrizione, M. ORLANDI, *La paternità delle scritture. Sottoscrizione e forme equivalenti*, Milano, 1997, p. 79 ss., sottolinea la complementarità tra la sua «funzione indicativa» (*i.e.* «l'idoneità della sottoscrizione "ad identificare il suo autore"») e la sua «funzione dichiarativa» (*i.e.* che «si risolve nel dichiarare che lo scritto è 'per conto' del sottoscrittente»).

⁵ Alla luce di questa *ratio*, è acquisito il concetto ordinatorio dell'idoneità della produzione in giudizio del documento da parte del contraente che non l'ha sottoscritto a sostituire la circostanza della sottoscrizione (il *leading case* è Cass., 19 luglio 1946, n. 926, in *Mass. Foro it.*, 1946. Tra le pronunce più significative per l'affermazione di un simile costrutto ermeneutico, si ricordano: Cass., 8 gennaio 1979, n. 78; Cass., 23 aprile 1981, n. 2415, in *Rep. Foro it.*, 1981, *Contratto in genere* [622], n. 139; Cass., 5 novembre 1998, n. 11145, in *Rep. Foro it.*, 1998, *Contratto in genere* [804], n. 314. Per un'interessante applicazione nella materia dei contratti-quadro d'investimento, v. Cass., 3 gennaio 2017, n. 36, in *Rep. Foro it.*, 2017, *Contratti bancari* [1720], n. 25, nonché le altre pronunce citate, *infra*, alla nota 11). Sul piano effettuale, si delinea un impianto valutativo (c.d. efficacia *ex nunc*), nel quale un simile costrutto è in grado di motivare l'azionabilità della pretesa alle utilità pratico-economiche sancite dalle dichiarazioni, ma soltanto *pro futuro* (vale a dire se e in quanto eseguibili per il tempo successivo al momento della produzione in giudizio).

sia strutturata come disposizione regolamentare. Alla luce di una simile notazione, dalla lettera dell'art. 1325, n. 4, c.c. s'inferisce un duplice ordine di valutazioni: il dato della mancanza di una adeguata documentazione dell'accordo è preposta a giustificare la decisione della nullità del contratto, se una specifica disposizione di legge autorizza una simile soluzione; il rilievo dell'inesistenza di una congrua documentazione delle dichiarazioni di volontà delle parti non è in grado di comportare la statuizione della nullità del contratto, quando questa operazione ordinatoria non è previamente comandata da un'espressa disposizione di legge.

Fa d'uopo segnalare che i ragionamenti applicativi ricavabili dalla lettera dell'art. 1325 c.c. finiscono col convergere con il costrutto ermeneutico del c.d. principio di libertà delle forme⁶. Il sostrato ideologico di un simile apparato prescrittivo consiste nel rilievo che il requisito di forma, da un lato, costituisce un aggravamento del procedimento di conclusione dei contratti con conseguente impedimento allo sviluppo dei traffici commerciali⁷, dall'altro, (secondo l'impostazione tradizionale) esso soltanto in casi eccezionali si rivela opportuno per soddisfare l'esigenza di un supplemento di ponderazione della volontà individuale dei contraenti e ottemperare agli adempimenti imposti dal sistema di pubblicità della titolarità dei diritti su taluni beni (soprattutto, immobili)⁸. La suesposta rappresentazione, tuttavia, appare superata dalle evoluzioni del contesto socio-economico, le quali assegnano, in diverse circostanze, alla presenza di un'idonea documentazione dell'accordo una funzione di tutela di ulteriori interessi meritevoli tra cui, principalmente, l'obiettivo della tutela del contraente "debole"⁹.

Alla luce dell'attuale gerarchia delle fonti (e dei valori) dell'ordinamento, si dimostra la correttezza di un'interpretazione (antiletterale) assiologicamente orientata dell'art. 1325, n. 4, c.c., la quale si risolve in un ragionamento applicativo divergente dal principio di

⁶ Circa la valenza decisoria di un tale principio, per tutti, M. GIORGIANNI, *Forma degli atti (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, XVII, Milano, 1978, p. 1003 ss. Diversamente, per la confutazione del dogma della pretesa "eccezionalità" delle norme sulla forma, cfr. N. IRITI, *Idola libertatis. Tre esercizi sul formalismo giuridico*, Milano, 1985, p. 19 ss., spec. p. 22.

⁷ Un simile rilievo consente di asserire che la disposizione dell'art. 1325, n. 4, sia espressione del più ampio fenomeno della commercializzazione del diritto civile (cfr. R. FAVALE, *Il formalismo nel diritto dei consumatori*, in *Contr. impr. Europa*, 2012, p. 584). In generale, sulla tendenza denominata «commercializzazione del diritto privato/civile», cfr. S. PATTI, *Diritto privato e codificazioni europee*, Milano, 2007, p. 121.

⁸ Più approfonditamente, merita di essere riportata la ricostruzione analitica di V. ROPPO, *Il contratto*, in *Tratt. Iudica-Zatti*, Milano, 2001, p. 220, il quale puntualizza che «questa prima classe di contratti formali riassume bene alcune fra le principali funzioni della forma, che possono indicarsi così: favorire la ponderazione dei contraenti; promuovere la certezza del rapporto contrattuale fra le parti; garantire la certezza delle situazioni giuridiche nei confronti dei terzi».

⁹ Per approfondimenti, v.: R. FAVALE, *o.c.*, pp. 583 s. e 597; G. BERTI DE MARINIS, *La forma del contratto nel sistema di tutela del contraente debole*, Napoli, 2013, *passim*, spec. p. 179 ss. Diversamente, si dimostra scettica sul riconoscimento della funzione di protezione L. MODICA, *Il volto crudele, ma autentico, del formalismo «informativo»*, in *Foro it.*, 2018, I, c. 1283 ss., secondo la quale «ad un più attento sguardo apparirà sufficientemente chiara l'indole essenzialmente neutra del formalismo informativo, né buono né cattivo in sé, ma servente l'esigenza di inoculare nel contratto elementi di governance del mercato per il tramite di standardizzazione e uniformità (formali)».

libertà delle forme¹⁰. In particolare, acquisita la concepibilità della *Drittwirkung* dei principi costituzionali e sovranazionali (soprattutto europei), risulta corretto impiegare la formula-motiva della nullità per mancanza di forma, se ricorrano alternativamente due presupposti: la volontà di una decisione corrispondente espressa da una disposizione di legge strutturata secondo il modello regolamentare; ovvero circostanze tali da rendere la presenza di un'adeguata documentazione dell'accordo necessaria (o, comunque, opportuna) per realizzare un valore superiore dell'ordinamento (ad es., principio di solidarietà *ex art. 2 cost.* declinato come tutela del contraente debole). Tali tecniche decisorie consentono di assumere, a livello sistematico, il canone che la forma/documento ha la valenza ordinatoria di un requisito del contratto, sia in presenza di una conforme disposizione regolamentare di legge, sia (indipendentemente da una specifica disposizione di legge) in base al rilievo della sua inclinazione a promuovere un preminente obiettivo di politica del diritto predicato dai principi costituzionali o sovranazionali.

Come è stato detto, tradizionalmente, si reputa che il requisito della forma scritta comprenda anche il dato dell'apposizione di una sottoscrizione a margine effettuata da ciascuna delle parti. Un simile costruito appare coerente, anche svolgendo un'analisi degli interessi degni di tutela. Questa azione, infatti, è concretamente in grado di attestare, la definitività dell'impegno dei dichiaranti a collaborare per la realizzazione degli eventi pratico-economici programmati dalle dichiarazioni documentali. Date queste proprietà empiriche, la sottoscrizione di entrambe le parti concorre a realizzare la funzione pratica della forma/documentazione di attestare l'esistenza della manifestazione di una definitiva volontà delle parti di attuare una serie di prestazioni, spostamenti patrimoniali o altre utilità (suscettibili di valutazione economica) nei rapporti futuri tra loro. Pertanto, quando l'ordinamento valuta positivamente il raggiungimento di un simile risultato, è corretto ritenere che la mancanza della sottoscrizione anche di una soltanto delle parti consenta di evocare la qualifica della mancanza di forma essenziale con conseguenziale statuizione della nullità del contratto.

2. Un diverso ragionamento applicativo è stato di recente prospettato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, assumendo l'assioma che il requisito di forma scritta dei contratti-quadro d'intermediazione mobiliare, imposto dall'art. 23 T.U.F., sia soddisfatto anche dalla sottoscrizione del solo cliente di un modulo predisposto dall'intermediario¹¹. Da un simile postulato ordinatorio s'inferisce,

¹⁰ Per questo insegnamento, v. P. PERLINGIERI, *Forma del negozio e formalismo degli interpreti*, Napoli, 1987, *passim*, spec. pp. 60 ss. e 117 ss.

¹¹ Cass., Sez.Un., 16 gennaio 2018, n. 898, in *Foro it.*, 2018, I, c. 928, la quale ha cristallizzato il seguente principio di diritto: «Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall'art. 23 del d.lgs. 24/2/1998, n. 58, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione

principalmente, la determinazione dell'immediata vincolatività delle vicende pratico-economiche pianificate dai contraenti, anche se ricorrono le seguenti circostanze, di regola, reputate impeditive: la mancata apposizione sul documento della firma di un funzionario della banca dotato di apposita delega; la posteriorità della produzione in giudizio della scrittura rispetto all'esecuzione delle direttive di comportamento sancite dal documento monofirma (c.d. efficacia *ex tunc* del contratto).

L'innovatività del suddetto apparato decisorio risalta anche nel confronto con i ragionamenti applicativi, i quali discendono dagli altri costrutti ermeneutici precedentemente delineati per mezzo di un'interpretazione teleologica delle disposizioni di legge sulla forma come requisito del contratto. In particolare, bisogna osservare che l'assunto, oramai acquisito, secondo cui la sottoscrizione di una delle parti possa essere sostituita dalla produzione ad opera sua del documento in giudizio, è preordinato alla decisione della precettività (non immediata, ma soltanto) per il futuro degli eventi pratico-economici programmati dalle dichiarazioni (c.d. efficacia *ex nunc* del contratto). Pertanto, siffatta tecnica valutativa non è in grado di giustificare la soluzione dell'impegnatività dei precetti operativi concordati al cospetto di una precisa evenienza temporale. In particolare, è ritenuto ostativo il fatto che le disposizioni effettuali programmate dalle parti abbiano già avuto esecuzione prima della produzione della scrittura in giudizio. Circostanza questa che, evidentemente, ricorreva nel caso sottoposto alla cognizione delle Sezioni Unite.

Innovative non sono soltanto le soluzioni ordinatorie prospettate, ma anche i dati empirici sollevati per dimostrarne la predisposizione da parte di una volontà sovrana. La Corte ha argomentato la propria decisione, soprattutto, rilevando che in concreto il requisito della forma *ex art. 23 T.U.F.* sia deputato a realizzare una precisa utilità pratica costituita dall'adeguata informazione di uno dei contraenti in stato di "debolezza"¹². Rispetto alla suddetta funzione sostanziale è rimarcata la distinzione dal ruolo riconosciuto alla forma richiesta dal comb. disp. artt. 1350 e 1418, comma 2, c.c., la quale consiste nel «favorire la ponderazione dei contraenti e la certezza del rapporto contrattuale». Alla luce di questa differenza, appare congrua la tesi che l'obiettivo di civile convivenza assegnato alla forma scritta del contratto-quadro d'intermediazione finanziaria sia adeguatamente assolto da un documento con apposta la firma del solo cliente. Secondo i dettami dell'interpretazione teleologica,

dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti». In questo modo le Sezioni Unite hanno inteso superare l'orientamento negativo espresso dalle seguenti pronunce: Cass., 24 febbraio 2016, n. 3623, in *Rep. Foro it.*, 2016, *Intermediazione e consulenza finanziaria* [3655], n. 116; Cass., 24 marzo 2016, n. 5919, in *Corr. giur.*, 2016, p. 1114; Cass., 27 marzo 2016, n. 8395, in *Corr. giur.*, 2016, p. 1110; Cass., 27 marzo 2016, n. 8396; Cass., 19 maggio 2016, n. 10331; Cass., 3 gennaio 2017, n. 36, cit.

¹² Sull'argomentazione allestita dalle Sezioni Unite, *amplius*, G. D'AMICO, *La "forma" del contratto-quadro ex art. 23 T.U.F. non è prescritta ad substantiam actus*, in *Contratti*, 2018, p. 139.

questa rappresentazione è idonea a dimostrare la volontà sovrana di consentire l'assunto che il requisito di forma imposto dalla legge al suddetto contratto possa esplicarsi in un documento monofirma.

In prospettiva metodologica, i suesposti ragionamenti applicativi si segnalano, soprattutto, per la loro connotazione fortemente "valutativa" e, perciò, palesemente "antidogmatica". Pertanto, la decisione richiamata è espressione di una tendenza, sempre più massiva, al superamento della giurisprudenza dei concetti (*Begriffsjurisprudenz*) da parte della giurisprudenza dei valori/interessi (*Interessenjurisprudenz*).

3. La pronuncia della S.C. sul contratto-quadro d'intermediazione mobiliare monofirma suggerisce importanti riflessioni sistematiche. Innanzitutto, questa decisione consente di chiarire ulteriormente il ruolo dell'analisi degli interessi coinvolti nel concepimento delle decisioni discendenti dai rilievi del soddisfacimento/difetto del requisito di forma.

Autorevolissima dottrina ha da tempo prospettato la teoria della correlazione dell'essenzialità della forma all'esigenza di tutela d'interessi particolarmente degni di favore¹³. Analiticamente, questa teoria delinea un apparato decisorio, nel quale la qualifica della mancanza di forma essenziale è preposta a motivare la decisione della nullità del contratto al cospetto di due circostanze alternative: la previa istituzione di un nesso di consequenzialità ipotetica da parte di un'espressa disposizione regolamentare di legge; il rilievo, in concreto, dell'idoneità della redazione di un documento a favorire determinati valori di convivenza civile apprezzati dalle fonti supreme dell'ordinamento. Simili ragionamenti applicativi, evidentemente, si riconducono al genere della *Drittwirkung* dei principi fondamentali.

L'impianto valutativo allestito dalle Sezioni Unite sembra configurare uno *spin off* della suddetta teoria, il quale si cristallizza nell'assioma della dipendenza dagli obiettivi di politica del diritto perseguiti (non soltanto del carattere di essenzialità, ma) anche dell'esatta consistenza del requisito della forma¹⁴.

¹³ V., *retro*, nt. 10.

¹⁴ Diversamente, G. D'AMICO, *o.c.*, p. 140, negando che la consistenza (indipendentemente dall'essenzialità) del requisito formale possa essere alterata dall'analisi degli interessi coinvolti, ritiene che le valutazioni espresse dalla pronuncia delle Sezioni Unite si siano tradotte nell'assunto che la forma stabilita dall'art. 23 T.U.F. non valga *ad substantiam actus*, ma si caratterizzi quale «forma-modulo» (p. 141). Il ragionamento di questo autore appare incentrato su un'ipostatizzazione del concetto tradizionale di forma scritta, quando asserisce che «*tutto può fare il legislatore tranne che modificare un concetto scientifico* (nel nostro caso il concetto di "forma scritta")». La categoria della «forma-modulo» è richiamata anche da un altro esperto della materia, qual è S. PAGLIANTINI, *Forma o modalità di un'informazione materializzata? Le S.S.U.U. ed una interpretazione normalizzatrice dell'art. 23 T.U.F.*, in *Contratti*, 2018, p. 143 ss., spec. p. 148, il quale condivide la preoccupazione di evitare «che di forme *ad substantiam* ne esistano non meno di *due*, quella codicistica ed il suo *alter ego* deducibile dai codici di settore». Com'è evidente, la divaricazione rispetto al suddetto orientamento dottrinale discende, essenzialmente, da una diversa impostazione metodologica.

Una simile rappresentazione si esplica nei seguenti rilievi. Bisogna osservare che il suddetto ragionamento applicativo predispone una rimodulazione, in senso restrittivo, delle condizioni, alle quali si può inferire la decisione della nullità dalla formula della mancanza di forma scritta *ad substantiam*. Specificamente, è reputata congrua l'opposta determinazione di escludere la nullità, pur ricorrendo una circostanza, consistente nella mancata sottoscrizione di uno dei contraenti, generalmente integrante la qualifica del difetto della forma scritta. Questo impianto valutativo converge con la metafora che la sottoscrizione di uno dei contraenti, eccezionalmente (*rectius* in concreto), non è considerata una componente empirica del requisito della forma scritta, il quale si estrinseca nel documento e nella sottoscrizione della sola altra parte. In tal modo, i rilievi assiologico-teleologici sono preordinati ad orientare una decisione imperniata non tanto sulla nozione di essenzialità del requisito di forma, ma sulla ricostruzione della sua esatta fisionomia/consistenza.

Valutando il profilo dell'evoluzione giurisprudenziale, bisogna dire che l'imposizione di un nesso tra funzione e consistenza (oltre che essenzialità) del requisito di forma non rappresenta un'assoluta novità nella giurisprudenza della Cassazione. Un simile costrutto, infatti, si esplica, evidentemente, anche nelle precedenti decisioni sviluppate dall'assunto dell'equipollenza tra la sottoscrizione e la produzione in giudizio del documento da parte del contraente che non ha sottoscritto. È facile osservare che in tali decisioni il requisito di forma assume la consistenza, anomala, del documento sottoscritto da una sola parte e prodotto in giudizio dall'altra. In questo senso, è corretto dire che le Sezioni Unite hanno continuato l'opera di elaborare tecniche decisorie da premesse sistematiche già acquisite in tema di funzionalizzazione del requisito della forma del contratto.

4. Meno esplicite e dotate di maggiore carica "evolutiva" sono le idee indotte dalla pronuncia delle Sezioni Unite circa il procedimento di formazione del contratto. In particolare, è opportuno far emergere il concepimento della determinazione dell'impegnatività delle vicende pratico-economiche programmate da un contratto, il quale si è esternato mediante un procedimento di formazione "atipica"¹⁵.

¹⁵ Sotto questo profilo, la pronuncia delle Sezioni Unite si differenzia profondamente dai precedenti della Cassazione circa la vincolatività del documento monofirma, i quali sono costruiti sull'assunto dell'equipollenza alla sottoscrizione della produzione in giudizio (v., *retro*, nota 11). Il ragionamento applicativo, il quale è imperniato sull'assunto dell'assolvimento dell'onere di forma direttamente con la sottoscrizione del solo aderente, richiede, per considerazioni equitative, di essere integrato col concetto esplicativo che il contratto si perfeziona al compimento di un comportamento concludente non equiparabile all'accettazione. In questo modo, si configura un procedimento di formazione del contratto diverso dal modello generale dello scambio tra proposta e accettazione di cui all'art. 1326 c.c. L'apparato decisorio sviluppato dall'assioma dell'equipollenza tra sottoscrizione di una parte e produzione in giudizio del documento sottoscritto dall'altra, piuttosto, delinea la valutazione che l'onere della forma si considera assolto e il documento è reputato impegnativo in conseguenza del compimento di azioni, le quali risultano assimilati alla formale proposta e accettazione. Alla luce di

Le Sezioni Unite non si sono limitate a delineare la decisione dell'esclusione della nullità del contratto monofirma per mancanza di sottoscrizione di una delle parti (la banca), ma hanno anche lasciato trasparire il complementare criterio di giudizio che in queste circostanze l'accordo s'intende perfezionato, *per facta concludentia*, (non si capisce molto bene se semplicemente) con la consegna al cliente del modulo predisposto dall'intermediario e l'acquisizione da parte della banca del documento sottoscritto dal solo cliente¹⁶. Una simile premessa esplicativa, però, rischia, senza qualche opportuna integrazione, di condurre anche a determinazioni operative alquanto paradossali. Bisogna rimarcare che all'origine della questione *de qua*, probabilmente, vi è il fenomeno comune dell'acquisizione da parte della banca di un documento sottoscritto dal solo cliente, il quale non ha evidentemente prodotto in giudizio la copia in proprio possesso sottoscritta dai funzionari della banca¹⁷. Il paradigma del contratto monofirma, tuttavia, si potrebbe esplicitare in concreto, anche se la banca risultasse in possesso di un proprio prestampato sottoscritto da un (potenziale) cliente, al quale non è stata affatto consegnata la copia firmata dal funzionario incaricato. Nella pratica svariate circostanze sono in grado di determinare una simile eventualità: magari per semplice trascuratezza, inerzia o farraginosità delle procedure interne oppure perché, scientemente, la banca intende accaparrarsi taluni vantaggi fiscali ovvero riservarsi una pausa di riflessione per approfondire la situazione economica del cliente e ponderare la convenienza dell'incarico d'intermediazione¹⁸. In tali

questa ricostruzione, non affiora affatto il concepimento di un procedimento di formazione del contratto distinto dal paradigma generale dello scambio dei consensi.

¹⁶ Per questa lettura della sentenza, L. MODICA, *o.l.c.*, la quale ritiene che secondo le Sezioni Unite il raggiungimento dell'accordo sia «garantito dal binomio, normativamente previsto di sottoscrizione dell'aderente e consegna del predisponente». In maniera ancora più radicale, C. MEDICI, *Contratti di investimento monofirma: l'avallo delle sezioni unite*, in *Foro it.*, 2018, I, c. 937 ss., auspica che la giurisprudenza affermi la vincolatività degli eventi pratico-economici programmati dal documento dal momento della sottoscrizione da parte dell'investitore, abbandonando ogni «riferimento alla conclusione *per facta concludentia*». In vero, un simile apparato decisorio, pur non difettando di coerenza logica, in concreto potrebbe portare alla soluzione paradossale di reputare l'immediata impegnatività delle vicende patrimoniali pianificate nel modulo predisposto dalla banca, anche se – come potrebbe accadere – questo sia stato consegnato al (potenziale) cliente in una fase meramente istruttoria e da questi arbitrariamente sottoscritto.

¹⁷ Nella pratica degli affari, infatti, la categoria del contratto monofirma si esplica, generalmente, quando ciascuna parte ha ricevuto una copia del documento finale con apposta soltanto l'altrui sottoscrizione (cfr. R. SACCO, *o.c.*, p. 734 s.). Con specifico riferimento alla conclusione dei contratti-quadro d'intermediazione finanziaria, all'origine del contratto monofirma è stata rilevata la prassi, secondo la quale «il cliente riceveva dall'intermediario un modulo predisposto dal soggetto professionale – talvolta denominato “*proposta contrattuale*” –, che veniva sottoscritto dal cliente e trattenuto dalla banca, che (sovente simulando un inesistente scambio di dichiarazioni *inter absentes*) consegnava al cliente [...] una dichiarazione di accettazione, contenuta in un differente modulo, questa volta sottoscritto dal solo funzionario dell'intermediario» (cfr. A. DALMARTELLO, *La forma dei contratti di investimento nel canone delle Sezioni Unite: oltre il contratto «monofirma»*, in *Nuova giur. civ. commentata*, I, 2018, p. 659).

¹⁸ Sul punto, vale la pena di richiamare l'osservazione che ha carattere per lo più intenzionale (anche a fini tributari) la pratica delle banche di «concludere contratti secondo lo schema dello “scambio di corrispondenza commerciale”», il quale «presenta la caratteristica che nessuna parte possiede il documento contrattuale nella sua integrità, ma ciascuna ha una copia del contratto sottoscritta dall'altro» (cfr.: G. LA ROCCA, «*Interessi contrapposti*» e «*conseguenze opportunistiche*» nella sentenza

circostanze caratteristica del contratto-quadro monofirma è che (non soltanto non può essere soddisfacentemente provata l'esistenza, ma) realmente non sussiste una copia del documento con apposta la sottoscrizione del funzionario delegato a manifestare la volontà della banca. Un simile rilievo consente di reputare che nell'immediato non si formi alcun affidamento "ragionevole" delle parti circa l'impegnatività dell'autoregolamento. A queste condizioni, risulta evidentemente iniqua la soluzione ordinatoria di affermare l'esistenza di un obbligo (con consequenziale responsabilità) della banca di eseguire delle operazioni finanziarie favorevoli al (potenziale) cliente, il quale sia azionabile già dal momento dell'acquisizione del documento consegnato ai clienti e da loro sottoscritto. Meritano, pertanto, di essere stigmatizzati siffatti ragionamenti applicativi deducibili dall'ambiguità della lettera del dispositivo della sentenza *de qua*.

Alla luce delle suesposte considerazioni, risulta degno di attenta valorizzazione il passaggio della motivazione, dove è richiamato un precedente in tema di conto corrente bancario sottoscritto dal solo cliente¹⁹. In particolare, le Sezioni Unite dimostrano di ispirarsi alla decisione «che, in relazione al contratto di conto corrente bancario, disciplinato dall'analoga normativa *ex artt.* 117 e 127 d.lgs. 385/1993, ha escluso la nullità per difetto di forma, rilevando che il contratto aveva avuto pacifica esecuzione, visti gli ordini d'investimento e la comunicazione degli estratti conto»²⁰. Di là dall'aggancio con la formula dell'esclusione della nullità per difetto di forma (piuttosto che della vincolatività del contratto formato attraverso un procedimento derogatorio dello scambio dei consensi), una simile soluzione ordinatoria cristallizza l'assunto della dipendenza dell'impegnatività dell'autoregolamento dalla circostanza della notifica alla controparte dell'inizio dell'esecuzione delle direttive comportamentali enunciate nel documento prestampato²¹. In

delle sezioni unite sulla sottoscrizione del contratto, in *Foro it.*, 2018, I, c. 1289 ss.; ID., *La "forma informativa" innanzi alle Sezioni Unite*, in *Foro it.*, 2017, I, c. 2747; R. AMAGLIANI, *Nota breve a margine di Sezioni Unite 16 gennaio 2018, n. 898*, in *Contratti*, 2018, p. 150).

¹⁹ Cass., 22 marzo 2012, n. 4564, in *Rep. Foro it.*, 2012, *Intermediazione e consulenza finanziaria* [3655], n. 122.

²⁰ Cass., Sez.Un., 16 gennaio 2018, n. 898, cit.

²¹ Vale la pena di segnalare che anche C. COLOMBO, *La forma dei contratti quadro di investimento: il responso delle Sezioni unite*, in *Giur. it.*, 2018, p. 579, (ma) limitatamente al caso che «il documento presente agli atti, recante la sola sottoscrizione del cliente, non sia configurato in termini di "contratto", ma di mera "proposta contrattuale"», ritiene sia coerente con l'assunto della non essenzialità della sottoscrizione da parte (di un rappresentante) della banca la «possibilità di inferirne l'accettazione a seguito dell'intervenuta esecuzione del contratto». In vero, è opportuno osservare che anche in casi come quello di specie la circostanza della consegna al cliente della copia sottoscritta dall'intermediario è sì verosimile, ma non risulta provata in modo soddisfacente (se non attraverso la dichiarazione del documento predisposta dallo stesso intermediario). Pertanto, riguardo al rilievo generalizzato che, sul piano della verità processuale, in tutte le ipotesi di contratto monofirma il cliente potrebbe non aver mai realmente ricevuto la copia sottoscritta dal funzionario della Banca, vale la pena rimarcare il seguente dato: ai fini informativi nella fase del perfezionamento del contratto conta, essenzialmente, che il cliente abbia avuto la disponibilità visiva del documento predisposto dalla Banca/intermediario anche se da questi non firmato; una tale circostanza è intrinsecamente comprovata dal fatto che il cliente abbia riconsegnato il modulo con la propria sottoscrizione. In questa prospettiva, la prestazione supplementare d'informazione tramite il rilascio di una copia del

questo modo, a complemento della determinazione dell'esclusione della nullità del contratto monofirma per difetto di forma scritta essenziale, si predispose un apparato decisorio preordinato alla statuizione della non vincolatività degli eventi pratico-economici programmati fino al momento della comunicazione dell'inizio di esecuzione da parte della banca/intermediario (*i.e.* del contraente non sottoscrittore)²². Una simile soluzione precettiva si rivela, senz'altro, più equa di quella scaturente dall'esclusivo riferimento alla circostanza della consegna della copia al cliente con restituzione del documento monofirma.

Sul piano sistematico, è utile notare che nel suesposto impianto valutativo affiora il concetto che talune disposizioni effettuali impegnative discendano da una volontà uniforme degli interessati, la quale si sia manifestata attraverso un documento sottoscritto da una parte e la comunicazione dell'inizio di attuazione degli eventi pratico-economici programmati ad opera dell'altra parte. In quest'ordine di valutazioni, le modalità concrete di esternazione della volontà presentano i caratteri di un procedimento di formazione del contratto "anomalo" rispetto al modello generale dello scambio dei consensi (*i.e.* proposta + accettazione) di cui all'art. 1326 c.c. È opportuno notare, poi, che si riscontrano delle significative divergenze anche rispetto ad altri paradigmi legislativi, soprattutto, quello, sicuramente affine, di cui all'art. 1327 c.c. In primo luogo, occorre sottolineare che la suddetta disposizione utilizza le parole «qualora [...] la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta». Ai sensi di questo sintagma, l'inizio di esecuzione risulta in grado di assumere la qualifica di atto conclusivo della formazione del contratto, soltanto se ha carattere di necessità (soggettiva del proponente o oggettiva). Viceversa, nel procedimento delineato dalla pronuncia sul contratto-quadro monofirma l'inizio di esecuzione da parte

documento (a questo punto è indifferente se firmata o non firmata, purché sia conforme) nella permanente disponibilità del consumatore può essere dedotta da un obbligo di buona fede *in executivis*, l'inadempimento del quale sia fonte di una responsabilità contrattuale.

²² In prospettiva sistematica, è opportuno affermare che la determinazione della non (immediata) vincolatività delle vicende pratico-patrimoniali programmate dal documento monofirma s'inferisce a titolo di inesistenza/mancato perfezionamento del contratto, piuttosto che dalla qualifica della nullità per mancanza assoluta di accordo. Applicando al caso del contratto monofirma non ancora eseguito la decisione della nullità per mancanza assoluta di consenso (comb. disp. artt. 1325, n. 1, e 1418, comma 2, c.c.), infatti, insorgerebbe un'aporia con la valenza decisoria assegnata all'inizio di esecuzione. Data l'insanabilità della nullità, infatti, una simile formula risulta incompatibile con la complementare determinazione dell'impegnatività delle prestazioni e spostamenti patrimoniali convenuti dopo la comunicazione dell'inizio di esecuzione da parte del non sottoscrittore (vale a dire quando si perfeziona il procedimento di formazione del contratto). Trova, pertanto, conferma l'opportunità di distinguere le categorie della non vincolatività del contratto per inesistenza/mancato perfezionamento da quella della nullità per mancanza assoluta di consenso. Per l'utilità della distinzione, v.: F. MAISTO, *L'autonomia contrattuale nel prisma della sussidiarietà orizzontale*, Napoli, 2016, p. 10 ss.; G. FILANTI, *Inesistenza e nullità del negozio giuridico*, Napoli, 1983, p. 33 ss. Sono, invece, fermamente contrari alla diversificazione delle due categorie: F. CARNELUTTI, *Inesistenza dell'atto giuridico?*, in *Riv. dir. proc.*, 1955, I, p. 210; B. DE GIOVANNI, *La nullità nella logica del diritto*, Napoli, 2012 [rist. anast. Napoli, 1964], pp. 15, 18 e 22; S. POLIDORI, *Discipline della nullità e interessi protetti*, Napoli, 2001, pp. 266, 293 ss. e 302 s. In particolare, la teoria elaborata dal De Giovanni, pur essendo sicuramente suggestiva, appare costruita sulla base di un preconcetto dogmatico. Egli, in definitiva, ritiene "illogica" la distinzione tra inesistenza e nullità del contratto, argomentando, essenzialmente, dall'idea della coincidenza tra le nozioni di «nullità» e «inqualificazione».

della banca è valutato idoneo a rivestire il titolo di atto perfezionativo del contratto, con consequenziale statuizione dell'impegnatività delle vicende pratico-economiche indicate nel documento sottoscritto dal solo cliente, pur avendo carattere (non di necessità, ma di mera) opzionalità. Nel disegno della giurisprudenza è evidente, infatti, che l'*iter* di esternalizzazione della volontà contrattuale innescato dal rilascio di un prestampato e (ri)acquisizione di un documento monofirma è assolutamente alternativo a quello consistente nel confezionamento di un documento con apposte le sottoscrizioni di entrambe le parti. Operativamente, nel concorso tra i due procedimenti di formazione del contratto-quadro d'intermediazione finanziaria alternativi cambia l'individuazione del momento di inizio dell'impegnatività delle direttive comportamentali pianificate dall'accordo: nel caso del documento monofirma rileva il momento della comunicazione dell'inizio dell'esecuzione; nell'ipotesi del documento sottoscritto da entrambe le parti vale il criterio dell'immediata vincolatività delle dichiarazioni. In secondo luogo, dato il riferimento (non ad una necessità, ma) alla nascita di un ragionevole affidamento, in siffatti ragionamenti applicativi rileva il fatto della comunicazione dell'inizio di esecuzione (la quale, evidentemente, non costituisce un semplice obbligo successivo alla conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 1327, comma 2, c.c.). Alla luce di queste differenze, appare corretto riferire al procedimento di formazione del contratto-quadro monofirma elaborato dalla giurisprudenza la veste dell'atipicità legislativa.

Nell'attuale esperienza giuridica il costrutto dell'ammissibilità di un procedimento di formazione del contratto "atipico" necessita di un'approfondita dimostrazione dell'esistenza di una sua valutazione positiva da parte delle manifestazioni di sovranità. Secondo la tradizione, infatti, alle fonti sarebbe riferibile l'opposta volontà di far operare un inconciliabile principio di tassatività dei procedimenti legislativi di formazione del contratto²³. Naturalmente, una simile verifica difetta nella

²³ Per quest'ordine di valutazioni, G. BENEDETTI, *Dal contratto al negozio unilaterale*, Milano, 1969, p. 35. In particolare, il suddetto a. asserisce che: «l'autonomia privata è essenzialmente potere di foggare tipi diversi. Non procedimenti. La possibilità di concludere contratti innominati non esclude, anzi suppone il rispetto dei presupposti di validità e delle tecniche che la legge richiede». Una simile impostazione appare sostanzialmente confermata sul punto dell'esclusione di «procedimenti innominati» – ma con maggiori aperture rispetto ai margini dell'autonomia espressamente autorizzata dalla legge – anche nella più recente riflessione contenuta in ID., *La formazione del contratto*, in AA.VV., *Manuale di diritto privato europeo* a cura di C. Castronovo e S. Mazzamuto, Milano, 2007, p. 367 s., dove si conclude che «il privato può foggare, alla stregua di criteri tipici, nuovi procedimenti formativi dell'accordo». La diffusione della convinzione della esistenza di un principio di tipicità dei procedimenti formativi del contratto è attestata da numerose enunciazioni incidentali di autorevoli autori, come: E. CESÀRO, *Il contratto e l'opzione*, Napoli, 1969, p. 245, nota 87; G.B. FERRI, *Ordine pubblico, buon costume e teoria del contratto*, Milano, 1970, p. 141 s.; P. SPADA, *La tipicità delle società*, Padova, 1975, p. 15, nota 27. Di recente, la tesi della vigenza di un principio di tipicità legale dei procedimenti formativi del contratto è stata, sostanzialmente, riproposta da G. CONTE, *Sulla libertà dei privati di configurare il procedimento di formazione del contratto: rimeditando la lezione di Salvatore Romano*, in *Giust. civ.*, 2017, *passim*, spec. p. 593 ss. e, in particolare, p. 602 s. Di là dalle profonde divergenze rispetto alle preclusioni per la valenza della soluzione dell'impegnatività di autoregolamenti delineati attraverso manifestazioni di consenso non tipizzate dal legislatore, si condivide, però, con quest'ultimo autore

sentenza *de qua*, la quale – come si è detto – non ha scopertamente affermato, ma ha soltanto lasciato trasparire la determinazione della vincolatività di un contratto esternato attraverso il documento monofirma, da un lato, e la notifica dell’inizio di esecuzione, dall’altro.

Preliminarmente, è facile rimarcare che il fondamento positivo dell’assunto della valenza di un procedimento atipico di formazione del contratto nel caso qui analizzato non può risiedere nell’affermazione del principio di autonomia procedimentale, in quanto non rileva nella decisione delle Sezioni Unite l’esistenza di un previo accordo di configurazione del procedimento stipulato tra le parti²⁴.

Un’adeguata argomentazione dell’inclinazione dell’ordinamento a consentire la valenza del procedimento atipico di formazione del contratto delineato dalla giurisprudenza sul contratto-quadro monofirma si delinea, piuttosto, declinando il canone della gerarchia delle fonti del diritto come gerarchia dei valori di civile convivenza da esso perseguiti²⁵. In un’ottica “relativistica” rileva il dato che il principio di tassatività dei procedimenti legali di formazione del contratto favorisca, essenzialmente, due ordini di utilità sociali: evitare una situazione d’incertezza circa l’esistenza di una definitiva volontà delle parti di vincolarsi al medesimo programma di prestazioni, spostamenti patrimoniali o altri vantaggi individuali²⁶; segnare una netta scissione tra la fase delle trattative e quella della conclusione del contratto, in modo da favorire i risultati efficientistici

l’esigenza di distinguere la categoria dei procedimenti di formazione del contratto “atipici” rispetto a quella dei procedimenti di formazione del contratto “convenzionali” (v. pp. 591 e 599). In particolare, si considera esatto il rilievo che le esplicazioni dell’autonomia procedimentale risultano affatto compatibili con il principio di tipicità dei procedimenti di formazione del contratto, ogniquale volta l’apprezzamento per una variante procedimentale scelta dagli interessati (non si ricavi da un’applicazione diretta dei principi, ma) sia cristallizzato da una specifica disposizione di legge. Diversamente, la configurazione di un procedimento effettivamente “atipico” presuppone necessariamente la mancanza di una volontà della legge, la quale sia manifestata nelle forme di una disposizione “regolamentare”, di consentire agli interessati di predisporre delle condotte alternative ai normali procedimenti di formazione del contratto. Per queste ragioni, i procedimenti “convenzionali” non sono ontologicamente “atipici”, ma possono essere caratterizzati anche come legalmente “tipici”.

²⁴ Si registra, pertanto, una sensibile divaricazione tra la decisione *de qua*, la quale ha surrettiziamente affermato la vincolatività delle utilità individuali programmate da un accordo manifestato attraverso atti diversi da quelli previsti dalla legge indipendentemente da un previo patto di configurazione tra le parti, e il costruito ermeneutico del potere delle parti di autodeterminare il procedimento di formazione del contratto. Per questa teoria, A.M. BENEDETTI, *Autonomia privata procedimentale*, Torino, 2002, p. 26 ss. Taluni snodi fondamentali risultano già prefigurati da SALV. ROMANO, *Introduzione allo studio del procedimento giuridico nel diritto privato*, Milano, 1961, p. 80 ss., il quale aveva, in tempi risalenti, formulato, con fermezza, l’assunto che «sussiste un principio di autonomia di configurazione del procedimento di formazione di un contratto». Nel medesimo filone, s’inseriscono anche le riflessioni più recenti di A. URSO, *Autonomia privata e procedimenti di formazione del contratto*, in *Pers. e Merc.*, 2010, p. 58 ss. Di là dalle (parziali) distonie rispetto all’apparato decisorio prospettato, a questo filone dottrinale va, sicuramente, riconosciuto il merito di aver concepito l’assioma della inesistenza/derogabilità del principio di tassatività dei procedimenti legali di formazione del contratto. Sul piano sistematico, tuttavia, non appaiono altrettanto convincenti, soprattutto, due linee argomentative: l’eccessiva sovrapposizione tra il paradigma dei procedimenti “convenzionali” di formazione del contratto – i quali, in vero, possono essere anche tipizzati dal legislatore – e quello dei procedimenti “atipici” di formazione del contratto (v., *supra*, nota 23); l’attribuzione al principio dell’accordo dei crismi dell’inerenza all’«ordine pubblico economico» (cfr. F. MAISTO, *L’autonomia contrattuale nel prisma della sussidiarietà orizzontale*, Napoli, 2016, p. 47 s.).

²⁵ Per questa teoria, *amplius*, F. MAISTO, *o.u.c.*, *passim*, spec. p. 45 ss.

²⁶ F. MAISTO, *o.u.c.*, p. 43 s.

predicati dalla teoria economica dell'incontro tra domanda e offerta sul libero mercato²⁷. Tali obiettivi di politica del diritto rischiano, senz'altro, di essere pregiudicati dal procedimento di formazione articolato sull'acquisizione del documento firmato dall'aderente e sulla notifica dell'inizio di esecuzione da parte del predisponente, dato che secondo l'esperienza comune a queste condizioni si determina un lasso di tempo, anche piuttosto lungo, in cui una delle parti (l'aderente) non sa se le condotte poste in essere sono da considerarsi esaustive nella miriade di atti, i quali secondo l'esperienza comune possono precedere l'esternazione di una volontà uniforme definitiva e irreversibile. Non si può, tuttavia, escludere che si renda opportuno un contemperamento con ulteriori esigenze di convivenza civile. In tal senso, come dimostra anche il caso di specie, la pratica evidenzia come le pretese a svincolarsi dalle direttive comportamentali imposte dal documento monofirma avanzate dal cliente dopo la comunicazione dell'inizio dell'esecuzione da parte della banca/intermediario appaiano affatto opportunistiche e pretestuose, in quanto improntate (non alla tutela del legittimo affidamento, ma) esclusivamente all'intenzione di sottrarsi alle conseguenze negative del rischio d'investimento precedentemente assunto²⁸. Occorre osservare che l'esigenza di evitare la perseguibilità in giudizio di pretese arbitrarie e abusive è l'essenza del principio di economia dei mezzi giuridici, il quale, nelle sue molteplici esplicitazioni (tra cui l'economia processuale), è da considerarsi come assolutamente prioritario nella nostra esperienza giuridica²⁹. Il contemperamento tra contrapposte utilità superindividuali, pertanto, consente di approvare la determinazione dell'impegnatività delle direttive comportamentali programmate dall'accordo, il quale si sia manifestato attraverso la sottoscrizione del modulo predisposto dall'intermediario da parte del cliente e la comunicazione dell'inizio dell'esecuzione da parte dell'intermediario.

In conclusione, appare corretta la valutazione che l'operatività del procedimento "atipico" di formazione del contratto, il quale è stato surrettiziamente congegnato dalla giurisprudenza sul contratto-quadro monofirma, riceva una luce positiva da un'applicazione diretta dei principi secondo la gerarchia dei valori dell'ordinamento.

²⁷ F. MAISTO, *o.u.c.*, p. 74 s. e IDEM, *Gli argomenti per una relativizzazione del principio di non interferenza tra regole di validità e regole di condotta nella selezione del rimedio alle scorrettezze dell'attività precontrattuale*, in *Corti Salernitane*, 2016, p. 446 s.

²⁸ Significativa è la preoccupazione espressa dalle Sezioni Unite di evitare che dalla determinazione della non impegnatività delle prescrizioni personali e patrimoniali assunte nel documento derivino «conseguenze distorte o anche opportunistiche» (Cass., Sez.Un., 16 gennaio 2018, n. 898, cit.).

²⁹ F. MAISTO, *Il negozio unilaterale "atipico"*. (A proposito di una recente monografia di Enrico Damiani), in *Rass. dir. civ.*, 2018, p. 1028; F. MAISTO, *Promesse unilaterali*, Napoli, 2014, p. 17, nota 38.